

PSQ-500B

POLITICA ANTICORRUZIONE PER CONSULENTI, FORNITORI, AGENTI E PARTNER

POLITICA

IDENTIFICAZIONE

Categoria:	OG - Organizzazione, Gestione e Controllo		
Procedura	PSQ-500B - Politica Anticorruzione per Consulenti, Fornitori, Agenti e Partner		
Versione	01	Del:	15/10/2021

RESPONSABILITÀ

	Nome	Funzione
Elaborato da:	Cristina Rossato Iva Borgonovi Massimiliano Di Maria	Chief Compliance Officer Chief Legal Officer
Verificato da:	Cristina Rossato Iva Borgonovi	Organismo di Vigilanza
Approvato da:	-	Consiglio di Amministrazione

CLASSIFICAZIONE

Usò Interno

SOMMARIO MODIFICHE

Ver.	Data	Descrizione Modifiche
00	29/01/2021	Emissione iniziale
01	15/10/2021	Modifica riferimenti policy di Gruppo

INDICE

1	SCOPO.....	3
2	PERIMETRO DI APPLICAZIONE	3
3	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
5	DEFINIZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	3
	5.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO.....	3
	5.2 DEFINIZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO.....	4
	5.3 APPLICABILITÀ DEL CODICE PENALE ITALIANO AI CASI DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI 4	
	5.4 LA DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE NELLA POLICY DI GRUPPO AI FINI F.C.P.A.	4
6	DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN NOME E PER CONTO DI LUTECH S.P.A. O DI SUE CONTROLLATE	5
	6.1 CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI CHE IL COLLABORATORE ESTERNO SI IMPEGNA A PREVENIRE ED EVITARE	6
	6.2 DIVIETI DI CONDOTTA PARTICOLARI CHE IL COLLABORATORE ESTERNO SI IMPEGNA A RISPETTARE NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DI LUTECH S.P.A. OVVERO DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE.....	8
	6.3 DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN AMBITO COMMERCIALE (TRA PRIVATI).....	9
7	DIVIETO DI ESERCITARE INFLUENZE ILLECITE IN NOME E PER CONTO DI LUTECH S.P.A. O DI SOCIETÀ' CONTROLLATE	10
8	DIVIETO DI INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON SANZIONED PERSON AI FINI OFAC	10
9	QUALIFICA E DUE DILIGENCE PREVENTIVA PER INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LUTECH S.P.A.	11
	9.1 CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE IN SEDE DI DUE DILIGENCE PREVENTIVE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.....	11
	9.2 DEFINIZIONE DI CONSULENTI INIDONEI - DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI	11
10	VERIFICHE E RISERVA DI AUDIT	12
11	OBBLIGO FORMATIVO	12
12	SANZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA	12
13	REPORTING E WHISTLEBLOWING.....	13
	13.1 RISERVATEZZA E CONSEGUENZE IN CASO DI SEGNALAZIONI INFONDATE	13
	RIFERIMENTI E DOCUMENTI DI SUPPORTO	15

1 SCOPO

La presente Politica ribadisce la tolleranza zero della società nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, definisce le norme comportamentali che i collaboratori (agenti, fornitori, consulenti o soggetti esterni) ovvero fornitori di Lutech S.p.A. che agiscono in nome per conto di Lutech S.p.A. sono tenuti a rispettare per garantire l'osservanza della normativa anti-corruzione italiana (L. n. 190/2012 e smi) e statunitense (F.C.P.A.), in *compliance* con la policy di Gruppo ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 della Società.

2 PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutti i **collaboratori esterni** (agenti, fornitori, consulenti o soggetti esterni che operano o agiscono in nome e per conto della Società) ovvero fornitori di Lutech S.p.A.

3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

RIF.	DOCUMENTO	TITOLO
[1]	D.Lgs. 231/01	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
[2]	L. n. 190/2012 e smi	Normativa Anticorruzione Italiana
[3]	F.C.P.A.	Foreign Corrupt Practices Act - Normativa Anticorruzione Statunitense
[4]	Art. 317,138,319, 319 ter, 319 quarter, 322bis c.p.	Codice Penale Italiano

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Di seguito sono indicate le definizioni e abbreviazioni utilizzate all'interno del documento.

TERMINE	DEFINIZIONE
O.d.V.	Organismo di Vigilanza
Modello 231	Modello di gestione, organizzazione e controllo secondo il D.Lgs.231/01

5 DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

5.1 Definizione di Pubblico Ufficiale secondo il Codice Penale italiano

Agli effetti della legge penale italiana (art. 357 c.p.), sono considerati **pubblici ufficiali** tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione

amministrativa svolta quando la stessa è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ne sono un esempio tutti i dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Agenzie, Authority, Forze dell'Ordine, Esercito, Ospedali pubblici etc.). Agli effetti della legge penale e dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater) è punito non solo il Pubblico Ufficiale come sopra inteso ma anche la persona incaricata di pubblico servizio.

5.2 Definizione di incaricato di pubblico servizio secondo il Codice Penale italiano

Agli effetti della legge penale (art. 358 c.p.) sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Ne sono un esempio i dipendenti (seppur con un rapporto di lavoro privato) di Società in controllo pubblico o di enti gestori di servizi pubblici o concessionari, limitatamente allo svolgimento delle attività qualificabili come servizio pubblico.

5.3 Applicabilità del Codice Penale italiano ai casi di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

La responsabilità penale ai sensi del Codice penale italiano è prevista anche in caso di corruzione di membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ovvero persone con particolari funzioni o addette ad enti regolamentati dai trattati internazionali.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, è importante ricordare che l'art. 322-bis del Codice Penale Italiano, incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi, quindi, da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"*.

5.4 La definizione di Pubblico Ufficiale nella Policy di Gruppo ai fini F.C.P.A.

Per pubblico ufficiale si intende colui il quale lavora presso un ente governativo o una società controllata dallo stato (compresi "fondi sovrani") od un'organizzazione internazionale pubblica (ad es., l'Unione Europea, la Banca Asiatica per lo Sviluppo o la Banca Centrale Europea). In questo contesto, un pubblico ufficiale è quindi colui che opera in veste ufficiale o di rappresentanza per un governo, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato o meno da tale governo. È, pertanto, necessario prestare attenzione a quei paesi quali la Repubblica Popolare Cinese ed il Vietnam basati su economie a gestione statale, in quanto i funzionari d'azienda in questi paesi possono essere dei pubblici ufficiali anche quando operano in ruoli che

in altri paesi possono essere considerati privati. Ai fini della presente Politica, i funzionari di partiti politici ed i candidati per incarichi politici nonché i funzionari pubblici, indipendentemente dal fatto che siano stati eletti o nominati, e gli stessi partiti politici sono considerati dei pubblici ufficiali.

6 DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN NOME E PER CONTO DI LUTECH S.P.A. O DI SUE CONTROLLATE

In linea generale, le leggi Anti-Corruzione applicabili proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente (così come l'offerta e/o promessa di denaro o altre utilità) per finalità corruttive di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio ovvero privati, inclusi quei pagamenti effettuati a un soggetto terzo con l'accordo o la consapevolezza che tale somma di denaro sarà poi indirizzata (anche solo in parte) ad un Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio ovvero un soggetto privato per finalità corruttive.

Lutech S.p.A. e le Società da questa controllate perseguono una politica di tolleranza zero rispetto a tutte queste forme di corruzione o di traffico di influenze illecite.

Nessun consulente, agente o fornitore può - direttamente o indirettamente offrire - promettere, garantire od autorizzare la concessione di denaro o qualsiasi altra utilità a favore di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o privato al fine di influenzarne l'attività o di ottenere vantaggi impropri per Lutech S.p.A. Ciò significa che non devono essere fatte offerte né promesse che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come un tentativo di influenzare impropriamente un pubblico ufficiale od un rappresentante di un soggetto giuridico non pubblico al fine di far ottenere a Lutech S.p.A. un qualsiasi vantaggio economico. Tale condotta è universalmente vietata dalla legge in quanto intesa come atto di corruzione e, in quanto tale, perseguito penalmente. Anche qualora il destinatario della dell'offerta corruttiva non fosse un pubblico ufficiale ma una persona che agisce per conto di una persona giuridica privata, la condotta di cui sopra viene perseguita penalmente dalle leggi di molti Stati tra i quali l'Italia, il Regno Unito, la Germania e la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti d'America. Le sanzioni penali per i casi di corruzione sono estremamente severe sia per le Società (in Italia ai sensi del D.Lgs. 231/01) sia per le singole persone fisiche (ai sensi del codice penale).

È importante ricordare che la definizione di "*tangente*" risulta più ampia del mero pagamento o dell'offerta di denaro, comprendendo qualsiasi utilità (ad esempio di natura politica, affaristica, sessuale, professionale, di carriera etc.) potendo l'offerta e/o proposta corruttiva consistere in qualsiasi cosa - che non sia modico valore - che costituisca un vantaggio per la persona oggettivamente apprezzabile, quali a mero titolo esemplificativo ed in determinate situazioni:

- regali e/o omaggi;
- ospitalità sotto forma di pasti o di intrattenimento;
- viaggi o rimborso di spese viaggi;
- favoreggiamento di parenti o partner commerciali per l'assunzione presso la società Lutech S.p.A.;
- contributi a scopo di beneficenza o politici;
- consulenze o assistenza personali;
- partecipazione ad una conferenza con spese totalmente a carico di Lutech S.p.A.;
- partecipazione a corsi di formazione forniti e/o rimborsati da Lutech S.p.A.

Sia per la legislazione italiana che estera è irrilevante il fatto che l'utilità non venga effettivamente data o percepita ovvero che la persona che abbia accettato l'offerta non faccia successivamente niente in cambio: la semplice proposta / accettazione della proposta corruttiva è vietata.

È, altresì, indifferente che la persona alla quale viene offerto, promesso o concesso un vantaggio sia direttamente il pubblico ufficiale od altra persona ad esso legato. Ad esempio, sarebbe sicuramente inappropriato offrire un impiego ad un parente del pubblico ufficiale o dare un contributo ad un ente di beneficenza con l'intento che il funzionario offra come contropartita un vantaggio economico a Lutech S.p.A.

6.1 *Condotte penalmente rilevanti che il collaboratore esterno si impegna a prevenire ed evitare*

In particolare, le **condotte penalmente rilevanti che il Consulente, Agente, fornitore o partner si impegna a prevenire ed evitare nel concreto sono quelle previste dai seguenti articoli del codice penale:**

- ***Articolo 317 c.p. (Concussione)***

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Risulta, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

- ***Articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)***

L'ipotesi di reato è integrata nel caso in cui il *pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*. La norma, così come da ultimo aggiornata, prevede una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio ma l'accordo illecito afferisce all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine, si evidenzia che per tale reato vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- ***Articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- ***Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)***

L'ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319-quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione / promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Si evidenzia che la norma punisce, altresì, il soggetto privato che dà o promette denaro ovvero altre utilità al soggetto pubblico a seguito dell'induzione con l'effetto di estendere la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 alla Società, qualora ovviamente tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

- **Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Articolo 322-bis c.p. (Estensione della punibilità ai casi di corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)**

I reati di cui gli articoli precedenti (corruzione, concussione etc.) si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *“alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione”*.

- **Articolo 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)**

Nella nuova formulazione della fattispecie a seguito della L. n. 3/2019 è ricompresa anche la condotta di millantato credito precedentemente prevista dall'art. 346 c.p. Pertanto, il nuovo reato di traffico di influenze illecite punisce il soggetto che *“sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*.

Qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite di cui al presente punto.

6.2 *Divieti di condotta particolari che il collaboratore esterno si impegna a rispettare nell'erogazione delle prestazioni a favore di Lutech S.p.A. ovvero di Società da questa controllate*

Tutti i soggetti che agiscono per conto di Lutech S.p.A. sono tenuti al rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, con ciò intendendosi anche le Società partecipate da Enti Pubblici o concessionarie di pubblici servizi. Fermo restando quanto previsto nelle prescrizioni comportamentali di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice Etico, da osservarsi durante il rapporto con la P.A., **è fatto assoluto divieto:**

- A. assumere¹ ovvero conferire sub-incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc.) a soggetti, ex dipendenti della Pubblica Amministrazione² o di Enti di diritto privato in controllo pubblico³ che, nei tre anni precedenti⁴ alla cessazione del servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero nella concessione di autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) nei confronti di Lutech S.p.A. o di Società da questa controllate⁵;
- B. promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione italiana o straniera, ai loro coniugi o parenti al fine di ottenere da essi un vantaggio a favore di Lutech S.p.A. o di Società da questa controllate;
- C. determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- D. promettere, sollecitare, offrire ovvero accettare le pressioni, esortazioni e/o sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri nel corso di contatti tenuti con esponenti della P.A. in nome e per conto di Lutech S.p.A. ovvero di Società da questa controllate;
- E. divieto di finanziamento ai partiti politici: corrispondere contributi volontari a partiti politici o candidati alle elezioni (amministrative e/o politiche) od organizzazioni, fondazioni ad essi riconducibili in nome e per conto di Lutech S.p.A. ovvero di Società da questa controllate;
- F. divieto di pagamenti per agevolazioni: la presente Politica vieta pagamenti di agevolazioni di qualsiasi tipo. Questo tipo di pagamento è un pagamento od un regalo fatto nei confronti di un pubblico ufficiale affinché questi esegua un compito od una funzione di routine o solleciti tale esecuzione. Indipendentemente dall'usualità di questi pagamenti secondo i costumi locali di una giurisdizione di un singolo paese, essi sono vietati dalla presente Politica, in quanto possono integrare il reato di *"Corruzione per l'esercizio della funzione"* ai sensi dell'art. 318 del codice penale

¹ Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

² Si evidenzia come l'art. 21 D.Lgs. 39/2013 preveda, ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione, che siano considerati come dipendenti pubblici - oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo - anche *"i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"*.

³ L'art. 1, comma 2, lett. C) D.Lgs. 39/2013 definisce gli "enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

⁴ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

⁵ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D.Lgs. 39/2013. In particolare l'ANAC ha avuto modo di precisare che tali disposizioni si applicano *"non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente"*.

italiano. I pagamenti effettuati per facilitare il passaggio attraverso la dogana od ottenere un servizio più rapido da parte di un pubblico ufficiale sono considerati pagamenti di agevolazioni e rappresentano un tipico esempio di corruzione per l'esercizio della funzione.

- G. divieto di pagamenti a seguito di richieste estorsive: l'estorsione si verifica quando la persona che richiede il pagamento instilla nel destinatario la paura che, in mancanza del pagamento, il destinatario subirà dei danni fisici, economici o altro. L'estorsione comprende richieste di pagamento accompagnate da una minaccia illegale circa la sicurezza personale o la libertà di movimento di un dipendente. L'estorsione può anche includere la minaccia di rifiutarsi di eseguire od il ritardo voluto nell'esecuzione di compiti di routine che porterebbero la società Lutech S.p.A. a subire danni economici. Tutte le richieste di pagamenti con modalità estorsive devono essere immediatamente denunciate all'Autorità Giudiziaria ovvero di Pubblica Sicurezza oltre che riportate all'Anti-Corruption Manager ed all'Organo di Vigilanza istituito presso Lutech S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/01, nelle modalità, forme e contenuti previste dall'art. 13 della presente procedura.
- H. divieto di utilizzo del contante: al consulente è vietato effettuare pagamenti in contanti in nome e per conto di Lutech S.p.A. ovvero di Società da questa controllate specialmente se diretti ad un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. Ogni eventuale richiesta di pagamento ovvero rimborso deve essere effettuato previa richiesta dell'Ente pubblico / Amministrazione di appartenenza del funzionario e nei confronti di questa, mai direttamente al funzionario ed in contanti.

6.3 *Divieto di concludere accordi corruttivi in ambito commerciale (tra privati)*

La presente Politica vieta la corruzione in ambito commerciale (definita come corruzione tra privati dalla legislazione italiana all'art. 2635 c.c.) oltre alla corruzione di pubblici ufficiali. In linea generale, anche ai fini delle policies di derivazione statunitense, si intende tangente commerciale quando una persona corrisponde od offre vantaggi al destinatario con l'intenzione di influenzarne impropriamente l'attività nell'interesse della Società per la quale agisce. L'influenza è impropria ove si intenda fare in modo che il destinatario non esegua la sua attività in buona fede o con imparzialità o compatibilmente con i suoi compiti od ove l'ottenimento di un vantaggio è di per sé altrimenti improprio secondo alcuni requisiti (legali od altro) applicabili a detta persona. Ciò significa che non si possono fare offerte, promesse, concessioni o regali che potrebbero ragionevolmente essere interpretati come un tentativo per influenzare impropriamente un rappresentante di un soggetto giuridico privato a concedere a Lutech S.p.A. un vantaggio economico.

Come sopra riportato, negli Stati Uniti ed in certe giurisdizioni quali l'Italia, Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese, la corruzione commerciale ovvero la corruzione fra privati è un reato. Come nel caso della corruzione di pubblici ufficiali, non fa differenza che un pagamento od un vantaggio venga realmente effettuato o ricevuto o che il destinatario faccia realmente qualcosa in cambio; ciò che è improprio è semplicemente offrire o sollecitare tale pagamento o vantaggio, circostanza quest'ultima che la legge italiana punisce con il reato di *"istigazione alla corruzione tra privati"* di cui all'art. 2635-bis.c.c.

In particolare per la legislazione italiana è punito chi offre o promette denaro o altre utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Non fa altresì differenza che la

persona alla quale viene offerto, promesso o concesso un vantaggio sia la stessa persona che esegue in modo improprio la relativa funzione.

Divieto di pagamento di una Tangente ad un dipendente ovvero dirigente Lutech S.p.A.

La presente Politica vieta a tutti i Consulenti, Agenti, fornitori e/o partner di pagare tangenti ovvero offrire o promettere denaro o altre utilità non dovute a dipendenti, dirigenti, amministratori della società Lutech S.p.A. o di società da questa controllate affinché questi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti alla propria mansione o degli obblighi di fedeltà nei confronti di Lutech S.p.A. o di società da questa controllate.

Lutech S.p.A. perseguirà, sia in sede civile che penale, ogni corruzione o tentativo di corruzione di propri rappresentanti a danno della Società per il ristoro di tutti i danni eventualmente patiti.

7 DIVIETO DI ESERCITARE INFLUENZE ILLECITE IN NOME E PER CONTO DI LUTECH S.P.A. O DI SOCIETÀ' CONTROLLATE

È fatto divieto a tutti i Consulenti, Agenti, fornitori, con particolare riferimento ai soggetti eventualmente incaricati di rappresentare (lecitamente) gli interessi della Società presso le Autorità Pubbliche di sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (anche stranieri), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità (viaggi, regali, etc.) come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo ovvero per remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a favore di Lutech S.p.A. ovvero a favore di una Società Controllata.

8 DIVIETO DI INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON SANCIONED PERSON AI FINI OFAC

In conformità con le politiche della Società in tema di *sanctioned persons and countries* al fine di prevenire ogni eventuale coinvolgimento della Società con soggetti e/o controparti contrattuali eventualmente implicati in reati gravi (terrorismo, traffico di droga, proliferazione di armi di distruzione di massa etc.) tutti i Consulenti, Agenti, fornitori, e/o partner di Lutech S.p.A. ovvero di Società da questa controllate devono attestare, dopo aver effettuato accurata verifica in tal senso:

- a) di non aver stipulato qualsiasi accordo o transazione con una "Sanctioned Person" (così come definite ed identificate nell'elenco OFAC consultabile all'indirizzo: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>) o con un'entità posseduta al 50% o più da tale "Sanctioned Person" ovvero con il Governo dell'Iran o con un'entità posseduta o controllata dal Governo dell'Iran;
- b) di non aver investito nello sviluppo delle risorse petrolifere in Iran, di non aver esportato prodotti petroliferi raffinati verso l'Iran, di non aver posseduto o, comunque, controllato navi utilizzate per il trasporto di petrolio greggio dall'Iran ovvero, in ogni caso, venduto o fornito beni, servizi, tecnologia o supporto all'industria petrolifera o petrolchimica iraniana;

- c) di non aver esportato beni, tecnologie o servizi che potrebbero contribuire alla capacità dell'Iran di acquisire armi chimiche, biologiche o nucleari o armi convenzionali avanzate ovvero che potrebbero essere utilizzate dal governo iraniano per commettere gravi violazioni dei diritti umani contro il popolo iraniano;
- d) di non aver partecipato a una joint venture con un'entità iraniana relativa all'uranio ovvero a una joint venture che coinvolga, a qualsiasi titolo, il governo dell'Iran in relazione allo sviluppo delle risorse petrolifere al di fuori dell'Iran.

9 QUALIFICA E DUE DILIGENCE PREVENTIVA PER INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LUTECH S.P.A.

9.1 Correttezza e buona fede nel rilascio delle informazioni richieste in sede di Due Diligence preventive al conferimento dell'incarico

Quale condizione per intrattenere rapporti contrattuali con Lutech S.p.A. o Società da questa controllate è previsto che le funzioni interne della Società effettuino una accurata *due diligence anticorruzione* preventiva al conferimento dell'incarico.

Tutti i Consulenti⁶, Agenti, fornitori, e/o partner destinatari della presente procedura sono tenuti a fornire informazioni complete, veritiere ed esaustive nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza alle attività di due diligence preventiva a cui verrà sottoposto. La violazione di detti principi ovvero il rilascio di informazioni mendaci sarà valutata quale legittima causa di risoluzione espressa del rapporto contrattuale.

L'Attività di due diligence preventiva consisterà (ma potrebbe non essere limitata da) nel rilasciare le informazioni e/o dichiarazioni previste dai seguenti documenti:

- MOD-500 Autocertificazione insussistenza di conflitti di interesse ex D.Lgs. 231/01 (compilazione a carico del collaboratore esterno);
- MOD-502 Modulo di Valutazione Ingaggio Consulente Direzionale (compilazione a carico del funzionario Lutech o della società controllata competente).

Le risultanze di dette attività saranno esaminate dalle funzioni aziendali interne competenti.

9.2 Definizione di consulenti inidonei - divieto di conferimento incarichi

Le procedure interne anticorruzione di Lutech S.p.A. e delle Società da questa controllate vietano ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di conferire incarichi qualora:

- il consulente abbia un precedente per corruzione;
- il consulente sia un ex dipendente della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto privato in controllo pubblico che, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio, ha esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero nella concessione di

⁶ Con tale termine di intendono anche i procuratori d'affari, agenti di vendita ed agenti impegnati ad ottenere licenze od altre autorizzazioni governative al fine di permettere alla Società di far funzionare le proprie strutture o condurre i propri affari, ovvero professionisti quali ad esempio avvocati, commercialisti, consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, urbanistica, immobiliare, consulenti di pubbliche relazioni ed in generale anche tutte le "Consulenze Direzionali"

autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) nei confronti di Lutech S.p.A. o di Società da questa controllate;

- il consulente sia una *sanctioned person* come definita ai sensi dell'art. 8 della presente politica ovvero abbia stipulato accordi o transazioni con tale categoria di persone;
- vi sia ragione per ritenere che il consulente possa effettuare pagamenti impropri o fare regali quando opera per la società Lutech S.p.A. o sue controllate;
- il consulente chieda che la sua identità venga mantenuta segreta;
- il consulente chieda (senza una ragionevole giustificazione legale e commerciale) di essere pagato offshore, o anticipatamente o in contanti;
- sussistano altre circostanze sospette o "indici di anomalia" che non vengono risolti in modo soddisfacente.

In tali casi le procedure anticorruzione interne conferiscono in capo all'**Anti-Corruption Manager** un potere di veto in ordine alla possibilità di conferire l'incarico. Qualora il dipendente e/o il dirigente ovvero l'Amministratore - in possesso dei relativi poteri di rappresentanza e di spesa - dovesse conferire l'incarico nonostante il veto dell'**Anti-Corruption Manager** la Società valuterà le sanzioni disciplinari più idonee ed opportune da applicarsi all'esponente aziendale nonché le sanzioni contrattuali nei confronti del consulente.

10 VERIFICHE E RISERVA DI AUDIT

Lutech S.p.A. si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie in ordine al rispetto ed osservanza dei principi di cui alla presente procedura nonché la facoltà di effettuare *audit* ovvero attività ispettive e/o richiesta di esibizione documentazione (contabile, contrattuale e così via) attinente al rapporto intercorrente con la Società ed aventi le finalità di accertamento e verifica dell'osservanza dei principi comportamentali di cui alla presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni o con motivazioni strumentali, da parte del consulente, agente o fornitore la Società si riserva il diritto di avviare l'iter di sospensione e/o revoca del rapporto contrattuale.

11 OBBLIGO FORMATIVO

Ogni Consulente, Agente, Fornitore, e/o partner è tenuto ad assolvere agli obblighi formativi richiesti da Lutech S.p.A. o dalle Società da questa controllate in materia di anticorruzione, impegnandosi - laddove richiesto - a fornire evidenza dell'effettiva fruizione (anche in modalità e-learning).

12 SANZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA

La violazione delle regole di comportamento di cui alla presente politica anticorruzione potrà comportare, a seconda della gravità del comportamento accertato, l'adozione di specifici rimedi contrattuali sino alla

	<i>Politica</i> Politica Anticorruzione per Consulenti, Fornitori, Agenti e Partner	<i>Codice documento</i> PSQ-500B	<i>Versione</i> 01
---	--	--	------------------------------

risoluzione immediata del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. da parte della Società in applicazione delle singole clausole contrattuali previste nel relativo disciplinare.

Qualora le condotte accertate dovessero integrare fattispecie di reato corruttive commesse da parte del Soggetto esterno nella conduzione di attività a favore di Lutech S.p.A. ovvero di una Società controllata la sanzione contrattuale applicabile sarà l'immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13 REPORTING E WHISTLEBLOWING

La funzione interna responsabile delle verifiche di conformità alle regole anticorruzione di cui alla presente procedura è identificata con il termine "Anti-Corruption Manager". Ogni Consulente, Agente, Fornitore, e/o partner che venisse a conoscenza direttamente di fatti concreti, precisi e circostanziati inerenti ad attività vietate dalla presente Politica può segnalare l'accaduto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 179/2017:

- all'Anti-Corruption Manager all'indirizzo: anticorruzione@lutech.it.
- all'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 all'indirizzo: OrganismoVigilanza@lutech.it.

Le segnalazioni dovranno essere redatte necessariamente in forma scritta, utilizzando il Modulo appositamente predisposto ed allegato alla presente politica (*MOD-068 Modulo di segnalazione D.Lgs. 231/01 e relativa informativa privacy*) al fine di rispettare i requisiti previsti dalla L. n. 179/2017.

In particolare, le segnalazioni dovranno rispettare i requisiti previsti dall'art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01 e, pertanto, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto:

- i) precisi (ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti);
- ii) e concordanti (ovvero convergenti nella medesima direzione);

tali da consentire l'avvio delle indagini interne di riscontro.

Le segnalazioni dovranno essere inoltre, pertinenti. Devono intendersi pertinenti le segnalazioni avente ad oggetto azioni o omissioni, commesse o tentate, che siano:

- i) penalmente rilevanti per uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/01;
- ii) poste in essere in violazione del CODICE ETICO, del MODELLO ex D.Lgs. 231/01 ovvero della presente procedura.

13.1 Riservatezza e conseguenze in caso di segnalazioni infondate

L'Organo di Vigilanza è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ai sensi e nei limiti di cui alla Legge n. 179/2017 e delle procedure interne dedicate alla gestione di eventuali segnalazioni di fatti illeciti. Ad eccezione dei casi in cui si configurino responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di Autorità di vigilanza etc.) e di quanto nel prosieguo specificato, sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare a carico dell'incolpato, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al Titolare del potere disciplinare valutare la richiesta dell'incolpato e se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Lutech S.p.A. o le Società da questa controllate, ai sensi della Legge n. 179/2017, perseguiranno nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari e contrattuali previste dal Modello Organizzativo:

- chiunque adotti misure discriminatorie nei confronti del segnalante;
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate.

RIFERIMENTI E DOCUMENTI DI SUPPORTO

REGISTRAZIONI

MOD-068	Modulo di segnalazione D.Lgs. 231/01 e relativa informativa privacy
---------	---
